

Causa C-240/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 aprile 2021

Giudice del rinvio:Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg,
Germania)**Data della decisione di rinvio:**

31 marzo 2021

Ricorrenti:

SA

FT

LH

IL

TN

Resistente:

Daimler AG

Oggetto del procedimento principale

Impianti di manipolazione nei veicoli diesel – Risarcimento del danno –
Detrazione per il beneficio derivato dall'uso effettivo dell'autoveicolo –
Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 46 della direttiva 2007/46/CE in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di autoveicoli.

In caso di risposta affermativa:

2. Se sia parimenti ricompreso l'interesse del singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell'Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali 1 e 2:

3. Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che un acquirente, il quale abbia involontariamente acquistato un veicolo immesso in commercio dal costruttore munito di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, possa far valere nei confronti del costruttore del veicolo stesso il proprio diritto al risarcimento del danno da illecito civile, in particolare anche il diritto alla restituzione del prezzo d'acquisto corrisposto per il veicolo contestualmente alla consegna e al trasferimento del veicolo medesimo, solo eccezionalmente, nel caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento.

In caso di risposta affermativa:

4. Se il diritto dell'Unione esiga il riconoscimento del diritto dell'acquirente di un veicolo al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo medesimo per qualsiasi attività illecita (colposa o dolosa) di quest'ultimo riguardante l'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 4:

5. Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che l'acquirente del veicolo sia tenuto, in base alla normativa nazionale, a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto di un veicolo immesso in commercio con un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 previ consegna e trasferimento del veicolo stesso.

In caso di risposta negativa:

6. Se sia incompatibile con il diritto dell'Unione il fatto che tale beneficio derivato dall'uso venga calcolato sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione e/o in considerazione dell'uso non intenzionale da parte dell'acquirente di un veicolo non conforme al diritto dell'Unione.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 6:

7. Se l'articolo 348, paragrafo 3, punto 2, della ZPO debba essere disapplicato nella parte relativa all'emanazione di decisioni di rinvio pregiudiziale ex articolo 267, paragrafo 2, TFUE, ove risulti incompatibile con il potere di rinvio dei giudici nazionali previsto da quest'ultima disposizione.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1), in particolare articolo 18, paragrafo 1, articolo 26, paragrafo 1, e articolo 46

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in particolare articolo 5, paragrafo 2

Disposizioni nazionali pertinenti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articolo 823, paragrafo 2 (Obbligo di risarcimento del danno in caso di violazione di una legge avente come scopo la tutela di un terzo) e articolo 826 (Obbligo di risarcimento del danno in caso di danno doloso fraudolento)

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesca; in prosieguo: la «ZPO»), in particolare articoli 348 e 348a (Competenza del giudice monocratico)

Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare articolo 101, paragrafo 1, seconda frase (Diritto ad un giudice precostituito per legge)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Alla base della presente domanda di pronuncia pregiudiziale si trovano cinque distinte controversie.

- 2 Ciascuno dei ricorrenti acquistava veicoli a diesel commercializzati dalla resistente della classe Euro5 ovvero Euro6, in parte come nuovi, in parte come usati. I veicoli erano tutti dotati di una cosiddetta finestra termica. Si intende per finestra termica un determinato intervallo di temperatura nell'ambito del quale viene ridotto il ricircolo dei gas di scarico, con conseguente minor riduzione di sostanze inquinanti rispetto ad un ricircolo non ridotto.
- 3 I ricorrenti dichiarano che, nei loro rispettivi veicoli, il ricircolo dei gas di scarico verrebbe ridotto al di sotto di una determinata temperatura ambiente (diversa a seconda dei rispettivi procedimenti) con conseguente maggior emissione di ossido di azoto. I ricorrenti ritengono, pertanto, che i loro veicoli siano muniti di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 3, punto 10, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 715/2007 e che siano stati in tal modo ingannati in modo doloso e fraudolento, subendo un danno.
- 4 Essi chiedono, pertanto, il risarcimento del danno, in alcune delle controversie previa eventuale detrazione di un'indennità per l'uso del veicolo, già determinata nel quantum ovvero da determinarsi da parte della resistente o del Giudice del rinvio.
- 5 La resistente chiede il rigetto delle rispettive domande, sostenendo che l'omologazione a livello di Unione osterebbe alla qualifica della finestra termica come impianto di manipolazione. Non si tratterebbe, infatti, di un impianto di manipolazione in quanto la finestra termica funzionerebbe allo stesso modo sul banco di prova e nel traffico stradale. Anche in caso di temperature inferiori a 10 gradi sottozero il sistema di ricircolo dei gas di scarico rimarrebbe in attività. Inoltre, la finestra termica sarebbe in ogni caso consentita in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, per la necessità di proteggere il motore. In subordine, la resistente deduce di aver seguito un'interpretazione ragionevole della norma e di non aver pertanto agito in modo fraudolento.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Il Giudice del rinvio rileva che le questioni pregiudiziali coincidono quasi letteralmente con quelle sollevate nelle domande di pronuncia pregiudiziale C-100/21 e C-178/21, ragion per cui le osservazioni formulate dal Giudice a quo corrispondono sostanzialmente a quelle rispettivamente contenute nelle dette domande di rinvio e viene suggerita una riunione dei procedimenti.
- 7 Con riguardo alle questioni 5 e 6, il Giudice remittente precisa, inoltre, che, in caso di risposta affermativa alla questione 5, occorrerebbe tener conto del beneficio derivato dall'uso nei singoli procedimenti solo laddove il rispettivo ricorrente abbia compensato il beneficio con la somma richiesta, facendo valere, in sede giudiziaria, solo il credito residuo. In caso di risposta affermativa alla questione 6, sarebbe necessario anzitutto accertare, a mezzo di perizia oppure in

base alla stima del giudice, la rispettiva diminuzione di valore del veicolo dovuta alla presenza di un impianto di manipolazione sottraendola, quindi, dal prezzo di vendita. Il valore oggettivo del veicolo così determinato dovrebbe quindi costituire la base della valutazione da parte del giudice in merito al beneficio derivato dall'uso in relazione ai chilometri percorsi dal rispettivo ricorrente.

- 8 In conclusione, il Giudice del rinvio afferma che le questioni pregiudiziali di cui alla causa C-440/20 coincidono con tutte le questioni sollevate nella presente domanda di rinvio e che la prima questione pregiudiziale di cui alla causa C-276/20 coincide con le questioni 5 e 6 sollevate nella presente domanda, per cui potrebbe esser presa in considerazione la possibile riunione anche con detti procedimenti.

DOCUMENTO DI LAVORO